

N. R.G. 1485/2019



**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
TRIBUNALE ORDINARIO di VENEZIA  
Sezione specializzata in materia di impresa**

Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Guzzo Liliana	presidente relatore ed estensore
dott. Boccuni Luca	giudice
dott. Pitinari Sara	giudice

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile iscritta al n. r.g.1485/2019 promossa da:

**SCUTTARI STEFANO**

rappresentato e difeso, giusta procura in calce all'atto di citazione, dall'avv.to e dom Giulia Veronese

Attore

contro

**GRANDI OPERE ITALIANE s.r.l in liquidazione**

rappresentata e difesa giusta procura in atti , dall'avv.to e dom Alessandro Romoli

convenuta

e contro

**MAEG FIN srl**

rappresentata e difesa giusta procura in atti , dall'avv.to e dom Maurizio Jacobi

convenuta

**Conclusioni**

**ATTORE**

nel riportarsi integralmente ai propri scritti difensivi, istanze, richieste e deduzioni nel merito ed in via istruttoria da intendersi in questa sede *in toto* riportate, ritrascritte e riproposte, si riporta alle conclusioni già formulate in memoria ex art. 183, comma VI, c.p.c. n. 1, e di seguito riportate:

**“Nel merito in via principale**

Accertato e dichiarato che l'ing. Scuttari ha svolto l'incarico di Amministratore Unico di Grandi Opere Italiane s.r.l. per il periodo compreso tra il 15 settembre 2015 e il 28 febbraio 2018 e così per complessivi 29 mesi e 15 giorni,

Accertato e dichiarato che, durante l'intero rapporto di lavoro, l'Ing. Scuttari non ha percepito alcun compenso quale Amministratore Unico,

Accertato e dichiarato, altresì, che il compenso quale Amministratore Unico è dovuto non avendo l'ing. Scuttari mai rinunciato al relativo compenso, non essendo mai stata prevista la gratuità dell'incarico, né dalle parti né dallo Statuto societario per l'effetto, condannare Grandi Opere Italiane Srl in liquidazione e/o Maeg Fin Srl, anche in solido, per le ragioni meglio espresse in narrativa, in personadel rispettivo legale rappresentante pro tempore, a pagare in solido tra loro all'ing. Stefano Scuttari la somma di € 295.000,00, o la maggior e/o minor somma accertata e/o ritenuta di giustizia, oltre interessi dal giorno della domanda al soddisfo, a titolo di compenso per l'attività di Amministratore Unico svolta nell'interesse di Grandi Opere Italiane s.r.l..



In ogni caso con vittoria di spese, anche generali, diritti ed onorari di causa”.

### **CONVENUTA Grandi Opere Italiane s.r.l in Liquidazione**

richiamato integralmente il contenuto della comparsa di risposta e delle memorie ex art. 183 co. 6 n. 2 e n. 3 della parte deducente, precisa le conclusioni nel modo seguente:

#### **nel merito:**

- previo ogni accertamento del caso e di legge, respingersi le domande tutte avanzate dall'attore nei confronti di Grandi Opere Italiane s.r.l. in Liquidazione, in quanto infondate in fatto ed in diritto
- in subordine, ridursi l'eventuale importo dovuto all'attore a quanto di giustizia, in considerazione di quanto esposto negli scritti difensivi della deducente convenuta.

#### **In ogni caso:**

spese di lite e compenso professionale integralmente rifusi.

### **CONVENUTA Maeg Fin srl**

richiamato integralmente il contenuto della comparsa di risposta e delle memorie ex art. 183 co. 6 n. 2 e n. 3 della parte deducente, precisa le conclusioni nel modo seguente:

#### **in via preliminare:**

accertarsi e dichiararsi il difetto di legittimazione passiva di Maeg Fin S.r.l. e, per l'effetto, rigettarsi la domanda nei suoi confronti.;

#### **nel merito e subordinatamente:**

respingersi la domanda azionata da Stefano Scuttari nei confronti di Maeg Fin S.r.l. in quanto infondata in fatto ed in diritto;

in subordine ridursi la domanda azionata dall'attore a quanto di giustizia in considerazione di quanto esposto negli scritti difensivi della deducente convenuta.

spese di causa e onorari rifusi.

### **RAGIONI DELLA DECISIONE**

Stefano Scuttari ha convenuto davanti al Tribunale di Venezia, Sezione specializzata in materia di impresa, Grandi Opere Italiane s.r.l in Liquidazione e Maeg Fin s.r.l., per ottenere il riconoscimento del proprio diritto al compenso per l'attività svolta quale Amministratore Unico di Grandi Opere Italiane srl dal 14 settembre 2015 fino al 28 febbraio 2018, ottenerne la determinazione e per sentir “ *condannare le società convenute, in persona del rispettivo legale rappresentante pro tempore, a pagare in solido tra loro all'Ing. Stefano Scuttari la somma di € 295.000,00, o la maggior e/o minor somma accertata e/o ritenuta di giustizia, oltre ad interessi dal giorno della domanda al soddisfo, a titolo di compenso per l'attività di Amministratore Unico svolta nell'interessi di Grandi Opere Italiane s.r.l..* “

L'attore ha allegato che Grandi Opere Italiane s.r.l era stata sottoposta fin dalla sua costituzione a direzione e controllo di MAEG Fin s.r.l. società quest'ultima titolare di quota del 90% di Grandi Opere Italiane s.r.l ed altresì titolare del 77 % delle azioni di altra società, la Maeg Costruzioni s.p.a .

Ha poi esposto in sintesi:

- di esser stato assunto nel novembre del 2014 d Maeg Costruzioni s.p.a. quale direttore tecnico e di essere stato poi nominato in data 14.09.2015 amministratore unico di Grandi Opere Italiane s.r.l
- di avere da tale data svolto l'incarico di amministratore unico di Grandi Opere s.r.l., di aver rassegnato le dimissioni il 28.07.2017, ma di avere comunque continuato ad operare come amministratore fino alla messa in liquidazione della società, avvenuta il 28.02.2018.



Ha precisato che subito dopo la nomina egli aveva prontamente cominciato a svolgere l'attività gestoria per Grandi Opere Italiane s.r.l. ed ha specificato che la società all'epoca poteva contare solo su due persone ovvero il Direttore Tecnico Claudio Baschieri, (altresì socio della medesima società per quota del 10%) e un ragioniere. Nel 2016 la società era giunta ad avere "nel suo portafoglio" due rilevanti appalti con il Consorzio COCIV del valore complessivo di € 1.800.000,00 ma la situazione si era complicata dopo il 26.10.2016 quando nell'ambito di una più vasta operazione coordinata dalla Procura di Roma Claudio Baschieri, direttore tecnico che seguiva le due commesse, era stato arrestato e posto in detenzione domiciliare per alcuni mesi, situazione che aveva provocato il recesso da parte del Consorzio COCIV dai due contratti di appalto. Ha affermato che egli aveva profuso nella sua attività gestoria un rilevante impegno avendo dovuto gestire la società in assai difficile situazione, senza ragionevole previsione di incassi nel breve medio periodo e con la minaccia di contenzioso da parte del Consorzio COCIV ed ha dato conto delle iniziative intraprese e della attività svolta, proseguita anche dopo le rassegnate dimissioni, fino all'intervenuto decreto del Tribunale che aveva accertato la sussistenza di causa di scioglimento e nominato il liquidatore.

Ciò esposto ha dedotto l'onerosità dell'incarico di amministratore di società di capitali ai sensi degli artt. 1709 e 2389 del codice civile; ha affermato di non avere percepito alcun compenso quale amministratore di Grandi Opere Italiane srl. nonostante l'impegno profuso ed i risultati ottenuti, pur avendo richiesto alla società, dopo la cessazione del mandato, il pagamento del compenso spettantegli, quantificando il dovuto sulla base di quanto "*ricosciuto in via transattiva all'ing. Baschieri per l'attività di Direttore Tecnico di G.O.I.*", richiesta che non aveva sortito esito positivo

Ha affermato che l'entità del compenso doveva essere commisurata alla "*quantità e qualità delle prestazioni rese e dei risultati societari ottenuti*", ha ritenuto che quale parametro per la determinazione del dovuto, oltre allo stipendio corrisposto al Direttore Tecnico poteva esser utilizzato anche il compenso riconosciuto al liquidatore.

Si è costituita in giudizio Grandi Opere Italiane srl in liquidazione contestando in primo luogo il diritto dell'attore a ricevere compenso per l'attività di amministratore unico svolta per la Grandi Opere Italiane srl : ciò sul rilievo che lo Scuttari aveva rinunciato espressamente al compenso già nell'ambito delle trattative verbali intercorse con il socio di maggioranza di G.O.I., la MAEG Fin s.r.l., nella persona del sig. Alfeo Ortolan, tanto che mai aveva chiesto alcun compenso né all'atto della nomina e neppure in seguito durante il periodo di permanenza in carica. Ha asserito che detta rinuncia era del resto "*coerente con il fatto che l'incarico conferito all'attore era meramente formale e non operativo, e che l'attore avrebbe svolto detto incarico durante l'orario di lavoro alle dipendenze della MAEG Costruzioni s.p.a., da cui era già ampiamente stipendiato come direttore tecnico, ed oltre tutto avvalendosi (gratuitamente) della struttura della stessa rappresentata dagli uffici legale, tecnico e commerciale presenti all'interno della società, dato anche il fatto che egli compiva frequenti e lunghi viaggi all'estero per seguire le commesse dalle MAEG*".

Ha poi affermato che in ogni caso nessuna attività egli aveva svolto dopo le dimissioni rassegnate il 28.7.2017 ed ha altresì contestato la quantificazione del compenso richiesta dall'attore osservando che la attività svolta dall'amministratore era stata modesta sia qualitativamente che quantitativamente ed oltretutto supportata dall'ufficio tecnico della MAEG Costruzioni spa di cui egli era altresì dipendente; ha anche contestato che il compenso potesse essere parametrato, come invece preteso dall'attore, sul compenso riconosciuto al Baschieri quanto era direttore tecnico della società, ruolo ben diverso da quello di amministratore o su quello del liquidatore trattandosi di figure diverse e con compiti diversi

Ha pertanto concluso chiedendo il rigetto integrale della pretesa azionata dall'attore o, in subordine, la riduzione dell'importo indicato a quanto dovuto a quanto di giustizia.



Si è costituita anche Maeg Fin sr.l. eccependo preliminarmente il suo difetto di legittimazione passiva ovvero il difetto di titolarità del rapporto dal lato passivo, affermando di non aver mai avuto alcun rapporto con lo Scuttari e rilevando che parte attrice non aveva in alcun modo chiarito a che titolo essa dovesse esser chiamata a rispondere. Ha altresì svolto difese sovrapponibili a quelli di Grandi Opere Italiane s.r.l. in liquidazione.

La causa è stata istruita documentalmente e con prove orali.

All'esito precisate le conclusioni e concessi i termini ex art 190 c.p.c la causa è stata trattenuta in decisione dal Collegio.

\*\*\*

E' fondata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva "sostanziale" (id est di carenza di titolarità passiva della pretesa) formulata da Maeg Fin s.r.l.

L'attore ha espressamente allegato di aver svolto la sua attività di amministratore unico solo per Grandi Opere srl in liquidazione, non per Maeg Fin s.r.l.; in citazione ha allegato con riferimento a quest'ultima società unicamente la esistenza di un rapporto di direzione e coordinamento nei confronti di Grandi Opere Italiane srl (v. pag 2 di citazione) ravvisando dunque il fondamento della sua pretesa di pagamento in capo a Maeg Fin s.r.l nella sussistenza di tale rapporto tra le due società.

Con la memoria ex art 183 VI comma n.1 cpc ha poi affermato che " *Delle obbligazioni assunte da G.O.I. nei confronti dell'amministratore in merito al compenso ne deve rispondere anche necessariamente MAEG Fin Srl in quanto società controllante ed ingerente negli affari della controllata G.O.I....*" (v. pag 2 della relativa memoria).

Nel caso di specie va innanzitutto rilevato che sono del tutto inconferenti i richiami effettuati dalla attrice ai precedenti giurisprudenziali formatasi in tema di rapporti di lavoro in fattispecie in cui il lavoratore era stato formalmente assunto da una società del gruppo e la prestazione di lavoro resa ad altra società del gruppo ovvero a più società del gruppo: nel caso in esame si verte invece in fattispecie affatto diversa di rapporto gestorio (non di lavoro dipendente) svolto esclusivamente per la società che ha conferito il mandato - Grandi Opere Italiane srl- e non certo per Maeg Fin s.r.l. (e d'altro canto il diverso rapporto di lavoro dipendente anche nella prospettazione attorea è stato a sua volta svolto solo per altra e diversa società. Maeg Costruzioni spa. e non per Grandi Opere Italiane srl). Va poi rilevato che quand'anche fosse provato il dedotto rapporto di direzione e coordinamento, esso risulterebbe regolato dagli art 2497 e ss cc : le società del gruppo, non costituiscono di per sé un autonomo soggetto di diritti a sé stante e la esistenza del "gruppo" non fa venir meno l'autonomia giuridica di ciascuna delle società che nonostante il, collegamento o controllo, conserva distinta la propria soggettività giuridica e la qualità di imprenditore, rispondendo, con il proprio patrimonio, soltanto dei propri debiti senza che vi sia solidarietà tra le varie società; la società esercitante la direzione e controllo risponde a sua volta verso soci ed i creditori sociali nei soli casi specificamente previsti dall'art. 2497 1 e 2 comma c.c. (quando soci e creditori non siano stati soddisfatti dalla società soggetta a direzione e coordinamento: v. art. 2497 3 comma c.c) e nel caso in esame non vi è né allegazione né prova della sussistenza di detti presupposti, di tal che Maegfin srl già per tale "ragione liquida" non può esser chiamata a corrispondere, quale società pretesamente esercitante direzione e controllo, il compenso richiesto da Scuttari per la sua attività di amministratore di Grandi Opere Italiane s.r.l.

Quanto alla domanda svolta verso Grandi Opere Italiane srl in liquidazione va osservato ciò che segue. L' amministratore di società, con l'accettazione della carica, acquisisce il diritto ad essere compensato per l'attività svolta in esecuzione dell'incarico affidatogli. Tale diritto è comunque disponibile e può anche essere derogato da una clausola dello statuto della società, che condizioni lo stesso al conseguimento di utili ovvero sancisca la gratuità dell'incarico, posto che il rapporto intercorrente tra



la società di capitali ed il suo amministratore è di immedesimazione organica e ad esso non si applicano né l'art. 36 Cost. né l'art. 409, comma 1, n. 3) c.p.c.. (V. su questo punto Cass. Civile ord. N. 15382 del 9.1.2019 ed Cass. Civile ord. N. 285 del 9.1.2019 ed Cass. Civile ord. N. 3657 del 13.2.2020 ecc..).

Inoltre la gratuità dell'incarico può discendere non solo da statuto o da accordo inter partes ma anche dalla rinuncia dell'interessato, anche preventiva, trattandosi di diritto disponibile: la rinuncia peraltro non deve essere necessariamente espressa ma può anche esser desunta da un comportamento concludente del titolare che riveli in modo univoco la sua volontà abdicativa non essendo a ciò sufficiente la mera inerzia o il silenzio ( v. Cass. civ. . 3 ottobre 2018, n. 24139;M v anche la già citata ord. Cass. civ. n. 3657 del 13.2.2020);

Nel caso in esame le prove testimoniali assunte danno conto di detta rinuncia.

Vi sono *in primis* le deposizioni testimoniali dei testi Ortolan che si riferiscono ad una fase che si colloca anteriormente alla assunzione della carica.

Il Teste Ortolan Matteo, procuratore di Maeg Costruzioni spa, ha affermato: *“io ero presente a più colloqui con Scuttari in cui eravamo presenti io, la Carlet, Ortolan Alfeo e credo anche Ortolan Alessio in cui si propose allo Scuttari di svolgere l'attività di amministratore di Grandi Opere. La proposta gli fu fatta dalla Carlet e da Alfeo, si disse che avrebbe dovuto svolgere la attività di amministratore durante l'orario di lavoro in Maeg Costruzioni e avvalendosi degli uffici legale tecnico e commerciale di Maeg Costruzioni s.p.a.. Tali incontri avvennero presso la sede di Maeg Costruzioni s.p.a. in via Toniolo 40 in Vazzola. Noi ci trovavamo per riunioni di coordinamento abitualmente circa una volta alla settimana”* Egli ha poi affermato; *“ non ricordo esattamente le date, ricordo che in uno di quegli incontri gli fu espressamente richiesto, non ricordo da chi, penso dalla Carlet o da Alfeo allo Scuttari se era d'accordo nello svolgere questa attività senza compensi aggiuntivi rispetto a quelli percepiti quale direttore tecnico di Maeg Costruzioni s.p.a.. Io ero presente quando gli fu fatta tale proposta. Lui non rispose subito lui disse che ci avrebbe pensato. Adr mi pare che ciò sia avvenuto nel corso di una di quelle riunioni di coordinamento di cui sopra ho detto che si tenevano di mattina, ogni settimana. Non ricordo se una o due, settimane dopo lo Scuttari nel corso di un'altra di quelle riunioni ritornando sull'argomento ha confermato sia la sua disponibilità di assumere la carica di amministratore sia di farlo gratuitamente accontentandosi dello stipendio di dipendente di Meg Costruzioni spa”*.

Anche Ortolan Alessio, all'epoca dei fatti procuratore di Maeg Costruzioni spa, e all'epoca della deposizione testimoniale suo amministratore unico, ha affermato che in una di quelle riunioni si precisò che la carica di amministratore sarebbe stata svolta senza compenso e lo Scuttari accettò di assumere quella carica senza compenso.

Vi sono poi le deposizioni di Maccari Raffaella e di Dal Ben Paola che si collocano invece in periodo temporale successivo alla assunzione della carica di amministratore da parte dello Scuttari.

Maccari Raffaella, consulente amministrativa di Maeg Costruzioni sp.a., rispondendo al capitolo 12 della memoria istruttoria di Grandi Opere del 29.7.2019 (sulla circostanza se relazionandosi con lo staff legale di MAEG Costruzioni s.p.a., l'ing. Scuttari avesse dichiarato di svolgere l'incarico di amministratore di G.O.I. gratuitamente”) ha dichiarato: *“confermo la circostanza. Ciò lo Scuttari lo disse a me personalmente più volte. Mi diceva che esercitava questo incarico di Amministratore Unico senza essere pagato da Grandi Opere, all'interno delle mansioni che aveva in Maeg Costruzioni s.p.a.. Quando disse ciò erano sicuramente presenti anche altre colleghe dell'ufficio legale sicuramente Paola Dal ben e forse Francesca Ceotto”*.

Anche la teste Dal Ben Paola, già consulente legale di Maeg Costruzioni spa (società in cui lo Scuttari svolgeva attività di lavoro dipendente quale Direttore Tecnico) non più tale all'epoca della deposizione testimoniale, ha affermato che lo Scuttari in più occasioni le disse che *“da Grandi Opere non*





percepiva alcun compenso perché esso era ricompreso in quanto già percepiva per Maeg Costruzioni s.p.a.”.

Le testimonianze degli Ortolan sono testimonianza su fatti avvenuti in loro presenza nella fase che ha preceduto la assunzione della carica e il fatto che detti testi possano avere interessi di fatto in ragione dei rapporti di parentela (essendone figli) con i titolari delle quote di Maeg Fin srl (Ortolan Alfeo e la moglie Carlet Marilena) non ne comporta incapacità a deporre (eccezione peraltro non più riproposta in sede di precisazione delle conclusioni) e non li rende di per sé solo inattendibili, dovendosi per contro rilevare che le emergenze della loro deposizione sono congruenti con altre emergenze probatorie ed in particolare con l'esito delle deposizioni delle testimoni Dal Ben e Maccari, testimoni del tutto indifferenti all'esito del procedimento.

Dal Ben e Maccari, hanno reso testimonianze *de relato autoris* avendo riferito di fatti direttamente a loro confidati dalla parte dichiarante Scuttari; trattandosi di fatti “sfavorevoli” al medesimo confitante Scuttari, lungi dall'esser prive di valore probatorio dette testimonianze sono dunque liberamente apprezzabili

Le testimonianze acquisite in giudizio sono tutte dello stesso segno e danno conto del fatto che lo Scuttari ha svolto l'incarico, come preannunciato già prima della assunzione della carica stessa, rinunciando ad uno specifico compenso per detta attività in ragione, asseritamente, di quanto già percepito dal medesimo Scuttari quale direttore tecnico di altra società.

Le pretese attoree vanno dunque rigettate.

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

**P.Q.M.**

Il Tribunale

- 1) dichiara il difetto di titolarità passiva di Maeg Fin s.r.l.
- 2) rigetta la domanda attorea nei confronti di Grandi Opere Italiane srl in liquidazione
- 3) condanna l'attore a rifondere alle convenute le spese di lite che liquida per ciascuna di esse in € 15.000,00 per compensi professionali oltre spese generali ed accessori sugli importi ex lege assoggettabili

Venezia 1.6.2022

La presidente rel ed est.

Dott. Liliana Guzzo

